



# **I dati sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**

*Report aggiornato al 31.03.2024*

## 1) Introduzione

Nel presente documento vengono esposti i dati sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza introdotto dal Legislatore con gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e con le previsioni dell'allegato II.4.

Il sistema di qualificazione è in vigore dal 1° luglio 2023 e, ai fini della sua attuazione, l'ANAC ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, già a partire da giugno 2023, un servizio per consentire alle stazioni appaltanti interessate di presentare l'istanza di qualificazione.

Alla fine di marzo 2024, l'ANAC ha reso disponibile una nuova versione del servizio di presentazione delle domande di qualificazione che, rispetto alla versione precedente, prevede degli aggiornamenti con nuove funzionalità.

In particolare, il nuovo servizio consente alle stazioni appaltanti interessate alla qualificazione per entrambi i settori (lavori, servizi e forniture) di presentare due istanze di qualificazione distinte, con il vantaggio che alcuni dati potranno essere differenziati e riferiti in modo specifico al settore selezionato, come ad esempio l'attività di centralizzazione della committenza, la disponibilità a svolgere procedure per altre stazioni appaltanti, le competenze presenti nella struttura organizzativa stabile (SOS) e la formazione.

Al fine di rendere omogenee le domande di qualificazione trasmesse in data anteriore alla messa *on line* del nuovo servizio rispetto a quelle che saranno inviate con il nuovo sistema, le istanze già inviate all'Autorità, laddove aventi ad oggetto la richiesta di qualificazione per entrambi i settori, sono state disgiunte con conseguente aggiornamento generale della numerazione id e progressivo. Ovviamente, sono rimasti inalterati il contenuto, i punteggi e i livelli conseguiti con le predette istanze.

Il nuovo servizio prevede inoltre che, nel caso di richiesta di iscrizione "a regime" da parte delle stazioni appaltanti qualificate con "riserva", siano prese in considerazione, per l'attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle "gare svolte", delle "comunicazioni all'ANAC" e dell' "uso della piattaforma telematica", sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG sia stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022 (tabelle A e B dell'All. II.4) che quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con "riserva". Tale ulteriore criterio consentirà la valorizzazione dell'esperienza maturata nella progettazione e gestione delle procedure di gara nel periodo della "riserva" ai fini dell'attribuzione del livello di qualificazione.

Si precisa che fino al 30.06.2024 saranno considerati, ai fini dell'attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi più favorevoli di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 4 dell'All. II.4. Successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 5, comma 2.

Per ulteriori approfondimenti sulle funzionalità del nuovo servizio si rimanda all'avviso del 27 marzo 2024 pubblicato sul sito dell'ANAC all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1> dove è anche disponibile, nella sezione "Allegati e documentazione", il nuovo Manuale Utente.



Con riguardo alla qualificazione con “riserva” si rammenta che:

1. per la qualificazione con “riserva” di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art.2, comma 3 dell’All. II.4, che riguarda *“le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni”*, l’art. 9, comma 1 dell’All. II.4 prevede una *“durata non superiore al 30 giugno 2024”*. L’istanza per la qualificazione “a regime” deve essere presentata entro il 30 giugno 2024 rientrando nel servizio “Qualificazione stazioni appaltanti” (<https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioniappaltanti-1>) e inviando per via telematica la nuova domanda. A decorrere dal 1° luglio 2024 la qualificazione con “riserva” disposta ai sensi dell’art. 63, comma 4, decadrà;
2. dal 1° gennaio 2024, la qualificazione con “riserva” è ammessa solo sulla base delle previsioni di cui all’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023 al fine di *“consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliare, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”*.

A differenza della “riserva” comma 4 (di cui al punto 1) per la quale il Legislatore ha puntualmente individuato le categorie di stazioni appaltanti che su richiesta possono beneficiarne con automatica attribuzione dei livelli massimi di qualificazione, la “riserva” comma 13 (di cui al punto 2) presenta un carattere di “eccezionalità”, non sono previsti limiti temporali per la sua richiesta e viene disposta esclusivamente previa valutazione istruttoria dell’Ufficio competente e specifica delibera dell’ANAC e può riguardare, a titolo esemplificativo, casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc.

Da un punto di vista procedurale, per la “riserva” comma 13, i soggetti interessati dovranno presentare una specifica domanda esclusivamente mediante la compilazione del modulo presente nel sito dell’Autorità da trasmettere via PEC all’indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). Soltanto in caso di comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’Autorità, le amministrazioni autorizzate dovranno accedere al “Servizio Qualificazione” e procedere alla compilazione della domanda per via telematica ai fini della pubblicazione nell’Elenco dichiarando, tramite l’apposito *flag* presente nell’applicativo, di *“rientrare tra i soggetti qualificati con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023 a seguito di specifica delibera dell’ANAC”*. Le domande di qualificazione con “riserva” ai sensi dell’art. 63, comma 13 inoltrate con modalità e procedure diverse da quelle sopra specificate, ad esempio inviate esclusivamente mediante il servizio *on line*, non saranno prese in considerazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’avviso del 20 febbraio 2024 pubblicato sul sito dell’ANAC nel link <https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1>.

Infine, va ricordato che mediante l’**Elenco delle stazioni appaltanti qualificate**, pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo <https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/qualificazione>, l’ANAC assicura la pubblicità dei principali dati puntuali riguardanti le stazioni appaltanti qualificate (codice fiscale, denominazione, localizzazione, livelli di qualificazione, ecc.). Come previsto dall’art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, dell’Elenco *“fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco”*. Sono iscritti di diritto nell’elenco i soggetti indicati nel comma 4 del citato art. 63, ovvero *“il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere*

pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a”.

Nel presente documento, come ulteriore dettaglio rispetto ai dati pubblicati nell'Elenco, vengono esposti i dati aggregati di sintesi sulla qualificazione, aggiornati al 31 marzo 2024 in base alle istanze di qualificazione pervenute a quella data. L'analisi è svolta in base all'esito delle domande, alla tipologia di amministrazione, ai livelli di qualificazione conseguiti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza, alla localizzazione territoriale dei soggetti qualificati (paragrafo 2). Nel paragrafo 3 sarà fornito un approfondimento riguardante le centrali di committenza.

## 2) I dati aggregati di sintesi sulla qualificazione

Nel presente paragrafo, al fine di descrivere il nuovo assetto del *procurement* pubblico determinato dalle recenti innovazioni normative, vengono presentate alcune elaborazioni dei dati comunicati all'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza che hanno trasmesso la domanda di qualificazione nei primi nove mesi di attuazione della norma (**1° luglio 2023-31 marzo 2024**).

Grazie all'acquisizione delle domande in modalità telematica, l'ANAC dispone di un monitoraggio costante del processo di qualificazione in corso con particolare riguardo ai soggetti richiedenti la qualificazione, ai settori di qualificazione (lavori, servizi e forniture, entrambi), ai livelli conseguiti (base, intermedio, avanzato), alla distribuzione territoriale dei soggetti qualificati, all'eventuale funzione di centralizzazione delle committenze, ecc.

Nei primi nove mesi di vita dell'Elenco, oltre 7.000 stazioni appaltanti/centrali di committenza registrate in AUSA (7.228 il dato puntuale) hanno fatto ingresso nel servizio messo a disposizione dall'ANAC per la presentazione delle domande di qualificazione.

Le domande inviate che risultano valide<sup>1</sup> alla data del 31 marzo sono 5.572 e si riferiscono a 5.472 stazioni appaltanti e centrali di committenza. La non perfetta corrispondenza tra le domande inviate valide e il numero di soggetti che le hanno inviate deriva dalla nuova funzionalità del servizio di invio delle istanze di qualificazione che consente, già a partire da gennaio 2024, di inviare due istanze distinte per ciascun settore di qualificazione.


Il dettaglio dei dati assoluti e percentuali, dai quali sono stati elaborati i *grafici* di seguito riportati, sono contenuti nelle *tabelle da 1 a 5* poste in fondo al paragrafo.

Il *grafico 1* riporta la percentuale delle 5.572 domande inviate in base all'esito della domanda.

---

<sup>1</sup> La validità di una domanda viene stabilita in base alla sua data di scadenza che deve essere successiva rispetto al momento in cui il dato viene elaborato.

**Grafico 1 - Numero domande inviate per esito**




Le domande con esito di qualificazione sono 3.797 e si riferiscono a 3.741 soggetti tra stazioni appaltanti e centrali di committenza mentre le domande con esito di qualificazione con “riserva” sono 541 e si riferiscono ad altrettante stazioni appaltanti e centrali di committenza.

Sono inclusi tra i soggetti qualificati con “riserva” sia le categorie indicate nell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e nell’art. 2, comma 3 dell’All. II.4, ovvero le “*stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni*” sia le stazioni appaltanti che hanno fatto specifica richiesta ai sensi del comma 13 dell’art. 63 e sono state autorizzate mediante delibera dell’ANAC.

Come mostra il *grafico 2*, gran parte delle amministrazioni hanno richiesto la qualificazione per operare in qualità di **stazione appaltante singola** piuttosto che in qualità di centrale di committenza.

**Grafico 2 - Invio della domanda in qualità di centrale di committenza**




I seguenti *grafici 3 e 4* mostrano le distribuzioni delle amministrazioni qualificate in base ai **livelli di qualificazione conseguiti** nei due settori lavori e servizi e forniture.<sup>2</sup> I dati includono sia i soggetti qualificati per via “ordinaria” che quelli qualificati con “riserva”.

Per una corretta interpretazione dei dati occorre tenere in considerazione che i soggetti qualificati con “riserva” ai sensi dell’art. 63, comma 4 risultano automaticamente qualificati nei livelli superiori L1 e SF1, coerentemente a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 dell’All. II.4. Per tali soggetti, la durata della “riserva” non può superare il 30 giugno 2024. Già a partire dal mese di gennaio 2024 le stazioni appaltanti qualificate con “riserva” hanno avuto la possibilità di richiedere la qualificazione “a regime” rientrando nel servizio di invio delle domande e formulando una nuova istanza. Tuttavia, in base ai dati di marzo 2024, la quasi totalità dei soggetti qualificati con “riserva” comma 4 deve ancora provvedere in tal senso.


Inoltre, in base all’art. 7 dell’All. II.4, le stazioni appaltanti che richiedono l’iscrizione “ordinaria” in qualità di centrale di committenza si qualificano se ottengono un punteggio sufficiente almeno per il livello intermedio (L2 per lavori e SF2 per servizi e forniture), secondo un punteggio che viene calcolato in base agli specifici criteri di valutazione stabiliti nel citato articolo 7.

**Grafico 3 - Amministrazioni qualificate per Livello L**




<sup>2</sup> L’art. 63, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ripreso anche nelle previsioni degli articoli 3 e 5 dell’All. II.4, stabilisce che “la qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo”. Gli articoli 3 e 5 dell’All. II.4 forniscono ulteriori dettagli con riguardo ai punteggi minimi di qualificazione e ai casi specifici dei servizi di architettura e ingegneria e dei partenariati pubblici privati. I requisiti necessari per il conseguimento della qualificazione in uno dei livelli stabiliti dalla norma sono previsti negli articoli 4 e 6 dell’All. II.4 nel caso delle singole stazioni appaltanti e nell’art. 7 dell’All. II.4 nel caso delle centrali di committenza.

**Grafico 4 - Amministrazioni qualificate per livello SF**



Infine, il seguente *grafico 5* mostra la **distribuzione territoriale** delle amministrazioni qualificate, secondo un dettaglio regionale.

**Grafico 5 - Amministrazioni qualificate per regione**



Le **tabelle da 1 a 5** mostrano il dettaglio dei dati al 31 marzo 2024, assoluti e percentuali, da cui sono stati ricavati i *grafici* presentati in questo paragrafo, con l'ulteriore disaggregazione a seconda del tipo di qualificazione, "ordinaria" o con "riserva".

**Tab. 1 - Distribuzione delle domande di qualificazione inviate all'ANAC per Esito**

| <b>Esito</b>                  | <b>Numero domande</b> | <b>% domande</b> |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Non qualificata               | 715                   | 12,8%            |
| Non soggetta a qualificazione | 519                   | 9,3%             |
| Qualificazione "ordinaria"    | 3.797                 | 68,1%            |
| Qualificazione con "riserva"  | 541                   | 9,7%             |
| <b>Totale</b>                 | <b>5.572</b>          | <b>100%</b>      |

**Tab. 2 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale committenza)**

| <b>Tipologia</b> | <b>Numero Totale</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate per via ordinaria</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate con riserva</b> | <b>%</b>      |
|------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| SA               | 3.749                | 87,6%         | 3.471                                       | 92,8%         | 278                                   | 51,4%         |
| CC               | 533                  | 12,4%         | 270   | 7,2%          | 263                                   | 48,6%         |
| <b>Totale</b>    | <b>4.282</b>         | <b>100,0%</b> | <b>3.741</b>                                | <b>100,0%</b> | <b>541</b>                            | <b>100,0%</b> |

**Tab. 3 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione LAVORI (L)**

| <b>Livelli di qualificazione</b> | <b>Numero Totale</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate per via ordinaria</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate con riserva</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| L3                               | 675                  | 21,7%         | 675   | 26,0%         | ...                                   | ...           |
| L2                               | 509                  | 16,4%         | 509   | 19,6%         | ...                                   | ...           |
| L1                               | 1.927                | 61,9%         | 1.411                                       | 54,4%         | 516                                   | 100,0%        |
| <b>Totale</b>                    | <b>3.111</b>         | <b>100,0%</b> | <b>2.595</b>                                | <b>100,0%</b> | <b>516</b>                            | <b>100,0%</b> |





**Tab. 4 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva) e per Livello qualificazione SERVIZI/FORNITURE (SF)**

| <b>Livelli di qualificazione</b> | <b>Numero Totale</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate per via ordinaria</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate con riserva</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| SF3                              | 755                  | 19,4%         | 755   | 22,5%         | ...                                   | ...           |
| SF2                              | 620                  | 15,9%         | 620   | 18,5%         | ...                                   | ...           |
| SF1                              | 2.517                | 64,7%         | 1.982                                       | 59,0%         | 535                                   | 100,0%        |
| <b>Totale</b>                    | <b>3.892</b>         | <b>100,0%</b> | <b>3.357</b>                                | <b>100,0%</b> | <b>535</b>                            | <b>100,0%</b> |

**Tab. 5 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione - dettaglio per Tipo qualificazione (ordinaria; riserva)**

| <b>Regione</b>        | <b>Numero Totale</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate per via ordinaria</b> | <b>%</b>      | <b>di cui qualificate con riserva</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| ABRUZZO               | 181                  | 4,2%          | 157   | 4,2%          | 24                                    | 4,4%          |
| BASILICATA            | 49                   | 1,1%          | 42  | 1,1%          | 7                                     | 1,3%          |
| CALABRIA              | 144                  | 3,4%          | 125   | 3,3%          | 19                                    | 3,5%          |
| CAMPANIA              | 392                  | 9,2%          | 351   | 9,4%          | 41                                    | 7,6%          |
| EMILIA-ROMAGNA        | 235                  | 5,5%          | 188   | 5,0%          | 47                                    | 8,7%          |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 156                  | 3,6%          | 145   | 3,9%          | 11                                    | 2,0%          |
| LAZIO                 | 447                  | 10,4%         | 419   | 11,2%         | 28                                    | 5,2%          |
| LIGURIA               | 100                  | 2,3%          | 90  | 2,4%          | 10                                    | 1,8%          |
| LOMBARDIA             | 576                  | 13,5%         | 522   | 14,0%         | 54                                    | 10,0%         |
| MARCHE                | 100                  | 2,3%          | 82  | 2,2%          | 18                                    | 3,3%          |
| MOLISE                | 56                   | 1,3%          | 39  | 1,0%          | 17                                    | 3,1%          |
| PIEMONTE              | 270                  | 6,3%          | 223   | 6,0%          | 47                                    | 8,7%          |
| PUGLIA                | 238                  | 5,6%          | 205   | 5,5%          | 33                                    | 6,1%          |
| SARDEGNA              | 212                  | 5,0%          | 169   | 4,5%          | 43                                    | 7,9%          |
| SICILIA               | 233                  | 5,4%          | 203   | 5,4%          | 30                                    | 5,5%          |
| TOSCANA               | 248                  | 5,8%          | 214   | 5,7%          | 34                                    | 6,3%          |
| TRENTINO-ALTO ADIGE   | 238                  | 5,6%          | 203   | 5,4%          | 35                                    | 6,5%          |
| UMBRIA                | 52                   | 1,2%          | 45  | 1,2%          | 7                                     | 1,3%          |
| VALLE D'AOSTA         | 28                   | 0,7%          | 26  | 0,7%          | 2                                     | 0,4%          |
| VENETO                | 309                  | 7,2%          | 279   | 7,5%          | 30                                    | 5,5%          |
| n.c.                  | 18                   | 0,4%          | 14  | 0,4%          | 4                                     | 0,7%          |
| <b>Totale</b>         | <b>4.282</b>         | <b>100,0%</b> | <b>3.741</b>                                | <b>100,0%</b> | <b>541</b>                            | <b>100,0%</b> |

### 3) FOCUS sulla qualificazione delle Centrali di Committenza (CC)

Come ulteriore approfondimento, nel presente paragrafo vengono riportate le tabelle con i dati disaggregati in base alla tipologia di amministrazione, stazione appaltante singola o centrale di committenza.

Nel modulo di domanda, infatti, i RASA devono dichiarare se l'istanza di qualificazione è avanzata in qualità di centrale di committenza ai fini della corretta attribuzione del punteggio di qualificazione. Nel caso delle centrali di committenza, il sistema utilizza i più stringenti criteri di qualificazione di calcolo di cui all'art. 7 dell'All. II.4 in considerazione del ruolo svolto da tali soggetti nel mercato degli appalti: il raggiungimento di almeno il livello intermedio per il conseguimento della qualificazione (L2 per lavori e SF2 per servizi e forniture), un punteggio complessivo minimo di 10 punti nei requisiti delle "competenze" e della "formazione" del personale appartenente alla struttura che si occupa delle gare, una percentuale di decurtazione del punteggio conseguito pari al 20% con riattribuzione della predetta percentuale in base al numero delle amministrazioni convenzionate.

In base ai dati esposti nella *tabella 2* del precedente paragrafo risulta che, complessivamente, le **centrali di committenza che hanno conseguito la qualificazione sono 533** alla data del 31 marzo 2024. Con le seguenti tabelle, l'analisi dei dati viene focalizzata su tale tipologia di amministrazione, fornendo delle disaggregazioni dei dati secondo i livelli di qualificazione, il numero delle amministrazioni convenzionate alle centrali, la localizzazione sul territorio.

Dall'analisi dei dati sulle domande pervenute emerge che **quasi il 90% delle centrali di committenza qualificate hanno conseguito il livello massimo di qualificazione**, sia nel settore dei lavori che in quello dei servizi e forniture. Di conseguenza, si può ritenere che, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Legislatore, i soggetti attualmente operanti nel mercato che ricoprono le funzioni di centralizzazione abbiano un buon grado di professionalizzazione ed esperienza (*tabelle 6 e 7*).

**Tab. 6 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale committenza) e per Livello qualificazione LAVORI (L)**

| <b>Livelli di qualificazione</b> | <b>Numero</b> | <b>%</b>      | <b>di cui SA</b> | <b>%</b>      | <b>di cui CC</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| L3                               | 675           | 21,7%         | 675              | 25,8%         | ...              | ...           |
| L2                               | 509           | 16,4%         | 454              | 17,4%         | 55               | 11,1%         |
| L1                               | 1.927         | 61,9%         | 1.487            | 56,8%         | 440              | 88,9%         |
| <b>Totale</b>                    | <b>3.111</b>  | <b>100,0%</b> | <b>2.616</b>     | <b>100,0%</b> | <b>495</b>       | <b>100,0%</b> |



**Tab. 7 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale committenza) e per Livello qualificazione SERVIZI/FORNITURE (SF)**

| <b>Livelli di qualificazione</b> | <b>Numero</b> | <b>%</b>      | <b>di cui SA</b> | <b>%</b>      | <b>di cui CC</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| SF3                              | 755           | 19,4%         | 755              | 22,1%         | ...              | ...           |
| SF2                              | 620           | 15,9%         | 564              | 16,5%         | 56               | 11,7%         |
| SF1                              | 2.517         | 64,7%         | 2.093            | 61,3%         | 424              | 88,3%         |
| <b>Totale</b>                    | <b>3.892</b>  | <b>100,0%</b> | <b>3.412</b>     | <b>100,0%</b> | <b>480</b>       | <b>100,0%</b> |

Come ulteriore elemento di valutazione circa l'andamento del processo di qualificazione, i dati della *tabella 8* mostrano che il numero complessivo delle **amministrazioni convenzionate** alle centrali di committenza qualificate è pari a **8.630**. Mediamente, ogni centrale di committenza ha 16 amministrazioni convenzionate ma, come si evince dal confronto tra la seconda e la quarta colonna di dati percentuali, dato il carattere asimmetrico della distribuzione, il valore medio è fortemente condizionato da poche centrali di committenza (il 21% del totale delle centrali di committenza) che hanno un numero elevato (più di 12) di amministrazioni convenzionate (75% del totale delle amministrazioni convenzionate).

L'insieme delle stazioni appaltanti (3.749) e delle centrali di committenza (533) qualificate, in aggiunta al numero delle amministrazioni convenzionate alle centrali (8.630) e ai soggetti qualificati di diritto ai sensi dell'art. 63, comma 4<sup>3</sup> (incluse le amministrazioni ad essi convenzionate) va a configurare il nuovo sistema di *procurement* che attua quanto delineato dal Legislatore con la normativa sulla qualificazione.

**Tab 8 - Distribuzione delle centrali di committenza e delle amministrazioni convenzionate per classe**

| <b>Classe di amministrazioni convenzionate</b> | <b>Numero CC</b> | <b>% CC</b>   | <b>Numero amministrazioni convenzionate</b> | <b>% amministrazioni convenzionate</b> |
|--|------------------|---------------|---|--|
| >=0 and <=3                                    | 164              | 30,8%         | 326   | 3,8%                                   |
| >3 and <=6                                     | 128              | 24,0%         | 620   | 7,2%                                   |
| >6 and <=12                                    | 127              | 23,8%         | 1173  | 13,6%                                  |
| >12  | 114              | 21,4%         | 6.511                                       | 75,4%                                  |
| <b>Totale</b>                                  | <b>533</b>       | <b>100,0%</b> | <b>8.630</b>                                | <b>100,0%</b>                          |

<sup>3</sup> Sono iscritti di diritto nell'elenco i soggetti indicati nel comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a".

Infine, la *tabella 9* contiene la disaggregazione dei dati sia a livello territoriale che per tipologia di amministrazione (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale committenza).

Tale ulteriore dettaglio dei dati consente di valutare la presenza sul territorio di soggetti idonei allo svolgimento delle gare, sia per proprio conto, sia per conto di altri soggetti. I dati relativi alle centrali di committenza sono evidenziati in grigio.

| <b>Tab. 9 - Distribuzione delle amministrazioni qualificate per Regione e per Tipologia (SA=stazione appaltante singola; CC=centrale di committenza)</b> |   |                  |                  |  |  |                                    |                                    |
|--|---|------------------|------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Regione</b>   | <b>Totale amministrazioni qualificate</b> | <b>di cui SA</b> | <b>di cui CC</b> | <b>% SA su Totale AA della Regione</b> | <b>% CC su Totale AA della Regione</b> | <b>% SA su Totale nazionale SA</b> | <b>% CC su Totale nazionale CC</b> |
| ABRUZZO  | 181                                       | 148              | 33               | 81,8%                                  | 18,2%                                  | 3,9%                               | 6,2%                               |
| BASILICATA   | 49  | 37               | 12               | 75,5%                                  | 24,5%                                  | 1,0%                               | 2,3%                               |
| CALABRIA   | 144                                       | 122              | 22               | 84,7%                                  | 15,3%                                  | 3,3%                               | 4,1%                               |
| CAMPANIA   | 392                                       | 345              | 47               | 88,0%                                  | 12,0%                                  | 9,2%                               | 8,8%                               |
| EMILIA-ROMAGNA   | 235                                       | 186              | 49               | 79,1%                                  | 20,9%                                  | 5,0%                               | 9,2%                               |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA  | 156                                       | 143              | 13               | 91,7%                                  | 8,3%                                   | 3,8%                               | 2,4%                               |
| LAZIO  | 447                                       | 410              | 37               | 91,7%                                  | 8,3%                                   | 10,9%                              | 6,9%                               |
| LIGURIA  | 100                                       | 85               | 15               | 85,0%                                  | 15,0%                                  | 2,3%                               | 2,8%                               |
| LOMBARDIA  | 576                                       | 521              | 55               | 90,5%                                  | 9,5%                                   | 13,9%                              | 10,3%                              |
| MARCHE   | 100                                       | 85               | 15               | 85,0%                                  | 15,0%                                  | 2,3%                               | 2,8%                               |
| MOLISE   | 56  | 47               | 9                | 83,9%                                  | 16,1%                                  | 1,3%                               | 1,7%                               |
| PIEMONTE   | 270                                       | 219              | 51               | 81,1%                                  | 18,9%                                  | 5,8%                               | 9,6%                               |
| PUGLIA   | 238                                       | 209              | 29               | 87,8%                                  | 12,2%                                  | 5,6%                               | 5,4%                               |
| SARDEGNA   | 212                                       | 177              | 35               | 83,5%                                  | 16,5%                                  | 4,7%                               | 6,6%                               |
| SICILIA  | 233                                       | 215              | 18               | 92,3%                                  | 7,7%                                   | 5,7%                               | 3,4%                               |
| TOSCANA  | 248                                       | 218              | 30               | 87,9%                                  | 12,1%                                  | 5,8%                               | 5,6%                               |
| TRENTINO ALTO ADIGE  | 238                                       | 227              | 11               | 95,4%                                  | 4,6%                                   | 6,1%                               | 2,1%                               |
| UMBRIA   | 52  | 45               | 7                | 86,5%                                  | 13,5%                                  | 1,2%                               | 1,3%                               |
| VALLE D'AOSTA  | 28  | 27               | 1                | 96,4%                                  | 3,6%                                   | 0,7%                               | 0,2%                               |
| VENETO   | 309                                       | 273              | 36               | 88,3%                                  | 11,7%                                  | 7,3%                               | 6,8%                               |
| n.c.   | 18  | 10               | 8                | 55,6%                                  | 44,4%                                  | 0,3%                               | 1,5%                               |
| <b>Totale</b>  | <b>4.282</b>                              | <b>3.749</b>     | <b>533</b>       | <b>87,6%</b>                           | <b>12,4%</b>                           | <b>100,0%</b>                      | <b>100,0%</b>                      |